



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE  
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA  
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

Compendio dei risultati della procedura di consultazione sull'avamprogetto

Relativo a

**Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni**

---

Giugno 2006

**Indice**

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni .....	1
1. Introduzione .....	3
2. Lista dei destinatari .....	3
3. Pareri .....	4
Articolo 2 capoverso a (Armi antiche) .....	5
Articolo 5b (Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente) .....	6
Articolo 6 (Coltelli e pugnali) .....	6
Articolo 8 (Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate e di loro parti essenziali) .....	6
Articolo 10 (Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi) .....	6
Articolo 11 (Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d'acquisto) .....	7
Articolo 12 (Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi) .....	7
Articolo 13 (Obbligo di diligenza) .....	7
Articolo 14 (Fucili a ripetizioni portatili) .....	7
Articolo 15 (Eccezione all'obbligo di ottenere un permesso d'acquisto) .....	8
Articolo 15a (Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio) .....	8
Articolo 15b (Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni) .....	8
Articolo 17 (Munizioni vietate) .....	9
Articolo 20a (Contrassegno di armi da fuoco) .....	9
Articolo 21	9
Articolo 21a (Autorizzazione per l'importazione a titolo professionale) .....	9
Articolo 21b (Autorizzazione per l'importazione a titolo non professionale) .....	9
Articolo 24 (Autorizzazione d'importazione a titolo non professionale) .....	10
Articolo 24a (Autorizzazione per l'importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri) .....	10
Articolo 27a (Domanda di rilascio di una bolletta di scorta) .....	10
Articolo 27b (Carta europea d'armi da fuoco) .....	10
Articolo 41 (Diritto d'accesso ai dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA) .....	11
Articolo 43 (Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA) .....	11
Articolo 43a (Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA a uno Stato non vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen) .....	11
Allegato II	11
Altre considerazioni .....	11

## 1. Introduzione

Il 12 dicembre 2004 l'Assemblea federale ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino. Anche la legge sulle armi ha dovuto essere sottoposta a una revisione nell'ambito dell'adesione a Schengen e Dublino. In seguito a tale revisione l'ordinanza sulle armi è stata adeguata e inviata in consultazione esterna ai Cantoni perché in generale saranno loro ad occuparsi dell'esecuzione. La consultazione è durata dal 17 marzo al 17 giugno 2006.

## 2. Lista dei destinatari

- Staatskanzlei des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich
- Staatskanzlei des Kantons Bern, Postgasse 68, 3000 Bern 8
- Staatskanzlei des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern
- Standeskanzlei des Kantons Uri, Postfach, 6460 Altdorf 1
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz, Postfach, 6431 Schwyz
- Staatskanzlei des Kantons Obwalden, Rathaus, 6060 Sarnen
- Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, Rathaus, 6370 Stans
- Regierungskanzlei des Kantons Glarus, 8750 Glarus
- Staatskanzlei des Kantons Zug, Postfach 156, 6301 Zug
- Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg, 1700 Fribourg
- Staatskanzlei des Kantons Solothurn, Rathaus, 4509 Solothurn
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Rathaus, Postfach, 4001 Basel
- Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, Rathaus, 8200 Schaffhausen
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 9100 Herisau
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, 9050 Appenzell
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen
- Regierungsrat des Kantons Graubünden, Reichsgasse 35, 7001 Chur
- Staatskanzlei des Kantons Aargau, 5001 Aarau
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld
- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
- Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne
- Chancellerie d'Etat du Canton du Valais, 1951 Sion
- Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel
- Chancellerie d'Etat du Canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1211 Genève 3
- Chancellerie d'Etat du Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont

### 3. Pareri

#### 3.1 Panoramica

In totale si sono espressi sull'avamprogetto dell'ordinanza 32 istituzioni. Dopo l'apertura della consultazione hanno inviato di loro iniziativa un parere le seguenti organizzazioni:

- la Federazione sportiva svizzera di tiro;
- la pro Tell / la società per un diritto liberale sulle armi, in quanto membro della comunione d'interessi Tiro Svizzero;
- la Federazione svizzera di tiro dinamico;
- l'Unione democratica di centro del Cantone di Svitto;
- la Federazione dei tiratori del Cantone di Sciaffusa;
- l'Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati.

La gran maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha espresso un parere su un punto soltanto quando intendeva criticarlo. Si può partire dal presupposto che nei casi in cui non è stata mossa alcuna critica, le proposte contenute nel progetto siano state accolte.

Cinque pareri non aggiungono alcuna osservazione sull'avamprogetto o sul rapporto esplicativo<sup>1</sup>. Il presente rapporto valuta pertanto i pareri di:

- 21 Cantoni e
- 6 organizzazioni

La maggioranza dei Cantoni<sup>2</sup> che si è espressa sul progetto, approva di principio le modifiche proposte e nota la necessità di una revisione, che scaturisce dall'adesione a Schengen-Dublino. Un Cantone<sup>3</sup> è contrario alla revisione. Numerosi partecipanti alla consultazione<sup>4</sup> trovano disorientante la quantità di revisioni cui è stata sottoposta la legge sulle armi. Alcuni Cantoni<sup>5</sup> inoltre hanno espresso il timore che il presente progetto non entrerà mai in vigore, perché sarà necessario sottoporlo ancora a revisione a causa della revisione della legge sulle armi, al momento dibattuta in Parlamento. Un Cantone<sup>6</sup> ha invece approvato espressamente che le due revisioni della legge e dell'ordinanza sulle armi siano chiaramente distinte.

Numerosi Cantoni<sup>7</sup> intravedono un grave rischio d'abuso, a causa della soppressione dell'articolo 12 capoverso 3 della legge sulle armi nell'ambito della revisione della legge sulle armi dovuta a Schengen. Essi auspicano che la disposizione sia ripresa nell'ordinanza sulle armi. Secondo la regolamentazione dell'articolo 15a non sarebbe possibile valutare l'insidiosità delle persone senza permesso di domicilio che soggiornano in Svizzera. Inoltre notano che non è sufficiente per acquistare un'arma in base all'articolo 10 richiedere un

<sup>1</sup> LU, OW, BS, SH, SG,

<sup>2</sup> ZH, SH, SZ, SG, SO, LU, NW, BS, NE, AG, TG, NE, TI, BE, GL, ZG, AR

<sup>3</sup> AI

<sup>4</sup> BE, FR, VD, VS, GE, Federazione sportiva svizzera di tiro, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Pro Tell

<sup>5</sup> FR, VD, VS

<sup>6</sup> LU

<sup>7</sup> FR, VD, NE, VS, GE, JU

estratto dal casellario giudiziario, poiché in particolare da quello francese, non si può evincere se la persona richiedente abbia commesso reati. Pertanto si dovrebbe invece richiedere allo Stato d'origine un documento ufficiale, che comprovi che la persona non ha compiuto alcun reato.

Numerosi Cantoni<sup>8</sup> hanno inoltre indicato il gran dispendio amministrativo e di risorse umane che le modifiche comporterebbero. Tra l'altro un Cantone<sup>9</sup> auspica che i Cantoni siano invitati di nuovo alla procedura di consultazione anche in occasione della prossima revisione dell'ordinanza. Un Cantone<sup>10</sup> è dell'opinione, che ogni Cantone dovrebbe inviare un rappresentante alle sedute per la trasposizione dell'Accordo di Schengen-Dubliino.

Due Cantoni<sup>11</sup> non ritengono avveduto prevedere per le armi bianche differenti procedure d'autorizzazione in ambito commerciale o tra privati.

### **3.2 Parere sulle singole disposizioni del progetto dell'ordinanza**

#### **Articolo 2 capoverso a (Armi antiche)**

Numerosi partecipanti alla consultazione<sup>12</sup> sono contrari all'abbassamento al 1870, poiché il 1890 si è ormai imposto come limite grazie alla regolamentazione attuale. Il parere è motivato anche per il fatto che dal collezionismo di armi antiche non scaturirebbe alcun pericolo. Siccome molte armi con il nuovo limite non varrebbero più come armi "antiche", per i collezionisti, ne conseguirebbe un grande onere supplementare. La direttiva di Schengen sulle armi non specificherebbe alcun anno, perciò si dovrebbe mantenere il 1890. Almeno per le vecchie armi militari dovrebbe valere la normativa passata, dato che molte persone ne sono ancora in possesso. Inoltre un Cantone<sup>13</sup> osserva che secondo la normativa della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, sono considerate armi antiche le armi "sviluppate" prima del 1° gennaio 1870, mentre nell'ordinanza si parla però di "fabbricate". Il Cantone pertanto ritiene che per le armi il cui modello è stato sviluppato prima del 1870, ma che vengono tuttora prodotte, dovrebbe essere ancora applicata la disposizione secondo cui sono antiche le armi per le quali non sono più in commercio le munizioni.

Altri Cantoni<sup>14</sup> hanno addotto che sarebbe da riportare anche il capoverso 2 dell'articolo 82 lettera b della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen. Pertanto non dovrebbero essere contemplate dalla legge sulle armi "le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico".

Un'organizzazione<sup>15</sup> propone un capoverso 4 supplementare dove si enunci: "Per i collezionisti riconosciuti e per le organizzazioni culturali e storiche che si occupano di armi si possono prevedere facilitazioni amministrative per l'obbligo d'autorizzazione per l'acquisto e il possesso di armi e munizioni. "

---

<sup>8</sup> SZ, SO, AI, TI, NE

<sup>9</sup> ZH,

<sup>10</sup> GE

<sup>11</sup> SZ, GE

<sup>12</sup> SZ, Federazione sportiva svizzera di tiro, UDC Svitto, Pro Tell, Federazione svizzera di tiro dinamico, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati

<sup>13</sup> GE

<sup>14</sup> FR, TI, VD, VS

<sup>15</sup> Federazione svizzera di tiro dinamico

### **Articolo 5b (Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente)**

Due Cantoni<sup>16</sup> accolgono espressamente con favore la disposizione sugli “ordigni militari per il lancio”, poiché completa una lacuna.

### **Articolo 6 (Coltelli e pugnali)**

Un Cantone<sup>17</sup> rimpiange che l’articolo non sia stato rivisto poiché ritiene la normativa su coltelli e pugnali confusa e incomprensibile.

### **Articolo 8 (Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate e di loro parti essenziali)**

Due Cantoni<sup>18</sup> e due organizzazioni<sup>19</sup> si esprimono favorevolmente sul disciplinamento dell’eredità. Un Cantone<sup>20</sup> è dell’opinione che sarebbe da citare nelle disposizioni anche l’erede universale. Tre Cantoni<sup>21</sup> hanno inoltre osservato che l’autorità di rilascio in caso di successione ereditaria dovrebbe essere la stessa come negli altri casi, quella del domicilio del richiedente, ovvero dell’erede e non l’ultimo domicilio del defunto. Alcuni Cantoni desiderano inoltre stabilire l’obbligo del rappresentante degli eredi di mettersi in contatto con le autorità cantonali competenti<sup>22</sup> oppure prevedere che gli uffici preposti alla successione informino le autorità cantonali competenti e le armi da fuoco siano annoverate nel verbale o nell’inventario dell’eredità<sup>23</sup>. Un Cantone<sup>24</sup> è dell’opinione che le armi da fuoco proibite non dovrebbero potersi trovare legalmente per sei mesi in possesso di una persona senza che le autorità ne siano a conoscenza. Esso considera auspicabile, che l’eredità sia concessa solo dopo che l’autorità competente ha accordato l’autorizzazione eccezionale. Un Cantone<sup>25</sup> è dell’opinione che il concetto di “successione ereditaria” dovrebbe essere spiegato nell’ordinanza.

### **Articolo 10 (Domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi)**

Un’organizzazione<sup>26</sup> è del parere che la norma per l’estratto dal casellario giudiziale non trova al momento attuazione univoca. Un’altra organizzazione<sup>27</sup> non vede la ragione di modificare l’attuale normativa.

---

<sup>16</sup> AG, ZG

<sup>17</sup> ZG

<sup>18</sup> ZG, AG, GL, SO

<sup>19</sup> Federazione sportiva svizzera di tiro, Federazione dei tiratori del Cantone di Sciaffusa

<sup>20</sup> ZH

<sup>21</sup> GR, ZH, BE

<sup>22</sup> BE

<sup>23</sup> SO, BL

<sup>24</sup> GE

<sup>25</sup> FR

<sup>26</sup> Federazione svizzera di tiro dinamico

<sup>27</sup> UDC Svitto

### **Articolo 11 (Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d'acquisto)**

Un Cantone<sup>28</sup> è dell'opinione che solo in casi eccezionali (acquisto di armi da parte della polizia, società di sicurezza private) sia da rilasciare un permesso d'acquisto per più armi. Due organizzazioni<sup>29</sup> desiderano sostituire nel capoverso 1 l'espressione "può" con "rilascia" e con ciò obbligare le autorità a rilasciare un permesso d'acquisto unicamente nei casi elencati.

### **Articolo 12 (Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi)**

Su questo articolo, che regola l'acquisto delle armi da fuoco che necessitano di un permesso d'acquisto d'armi, sono state avanzate analoghe osservazioni come sull'articolo 8, che regola la successione ereditaria di armi da fuoco vietate. Un Cantone<sup>30</sup> accoglie favorevolmente la normativa. Anche al riguardo di questo articolo alcuni Cantoni<sup>31</sup> hanno proposto che il domicilio dell'erede dovrebbe essere l'autorità competente per il rilascio del permesso d'acquisto. Due Cantoni<sup>32</sup> hanno inoltre suggerito che per gli uffici preposti alla successione sia da prevedere l'obbligo d'informare le autorità cantonali competenti e annoverare le armi da fuoco nel verbale o nell'inventario dell'eredità.

### **Articolo 13 (Obbligo di diligenza)**

Un Cantone<sup>33</sup> è dell'opinione che l'articolo non si possa applicare dato che una persona che intende vendere un'arma non è in grado di giudicare se l'acquirente sia effettivamente autorizzato all'acquisto. Si adduce come motivo il fatto che l'estratto dal casellario giudiziale contiene solo le condanne già espresse, ma non dà alcuna informazione su procedimenti in corso. Per questo il Cantone è dell'opinione che per ogni transizione di un'arma si dovrebbe prevedere un obbligo d'autorizzazione.

### **Articolo 14 (Fucili a ripetizioni portatili)**

Alcuni Cantoni<sup>34</sup> chiedono che siano registrate nella disposizione altre armi supplementari. Essi desiderano completare la disposizione come di seguito:

e. i fucili a ripetizione manuale;

f. i fucili a una o più canne;

g. le armi da fuoco a un colpo a percussione periferica e di lunghezza totale superiore a 28 cm ma non eccedente i 60 cm.

Un Cantone<sup>35</sup> rileva che sia nella legge che nell'ordinanza s'impiega ora solo il termine "fucili a ripetizione" e che questo termine dovrebbe essere impiegato anche nel presente articolo.

---

<sup>28</sup> GE

<sup>29</sup> Pro Tell, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati

<sup>30</sup> AG

<sup>31</sup> GR, ZH, BE

<sup>32</sup> SO, BL

<sup>33</sup> GE

<sup>34</sup> FR, VD, VS

<sup>35</sup> TI

### **Articolo 15 (Eccezione all'obbligo di ottenere un permesso d'acquisto)**

Un Cantone<sup>36</sup> approva espressamente la normativa. Tre Cantoni<sup>37</sup> condividono l'opinione che la disposizione comporterebbe un grande dispendio amministrativo, senza essere utile all'interesse pubblico. Attualmente non è necessario il permesso d'acquisto di armi, quando si è in possesso della licenza d'importazione. Con la presente disposizione invece si richiede il permesso d'acquisto d'armi anche per alcuni tipi di coltelli. Tuttavia poiché la direttiva sulle armi regola solo l'ambito delle armi da fuoco, il capoverso sarebbe da cancellare. Un Cantone<sup>38</sup> ritiene che la disposizione contraddica l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza. A titolo non professionale infatti le armi ivi indicate possono essere acquistate senza permesso. Di conseguenza il capoverso 3 del presente articolo dovrebbe essere cancellato. Un Cantone<sup>39</sup> ritiene, che la norma del capoverso 3 dovrebbe essere sancita nella legge e non nell'ordinanza.

### **Articolo 15a (Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio)**

Diversi Cantoni<sup>40</sup> ritengono che si dovrebbe inserire nell'articolo la disposizione secondo cui le persone senza permesso di domicilio che soggiornano in Svizzera devono presentare un attestato ufficiale del loro Paese d'origine, che li autorizzi all'acquisto. Questa disposizione appare nell'articolo 12 capoverso 3 della legge in vigore sulle armi. Inoltre un Cantone<sup>41</sup> è dell'opinione che per maggior chiarezza si dovrebbe aggiungere in parentesi "permesso C" nel capoverso 1.

### **Articolo 15b (Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni)**

Un'organizzazione<sup>42</sup> ritiene che le persone in possesso legale di armi dovrebbero poter comprare anche le rispettive munizioni. Un Cantone<sup>43</sup> approva espressamente la disposizione. Per un Cantone<sup>44</sup> la norma è invece troppo imprecisa, dato che un venditore di munizioni non è in grado di decidere se sussistono motivi d'impedimento. Esso ritiene dunque, che si dovrebbe richiedere un permesso anche per l'acquisto di munizioni. Si dovrebbe inoltre limitare la quantità di munizioni acquistabili. Ciò consentirebbe di facilitare il controllo delle riserve dei privati e dei commercianti. Due organizzazioni<sup>45</sup> trovano che si dovrebbe ribadire che la norma non vale per le attività militari fuori servizio. Un'organizzazione<sup>46</sup> ritiene che il testo è da completare con le parole: "se le munizioni sono acquistate in occasione di manifestazioni di tiro ai sensi della LArm articolo 16 oppure presso un commerciante specializzato, l'alienante deve badare ...". Due organizzazioni<sup>47</sup> ritengono che un accumulo e

---

<sup>36</sup> ZG, SO

<sup>37</sup> FR, VD, VS

<sup>38</sup> GR

<sup>39</sup> SO

<sup>40</sup> FR, VD, VS, NE, JU

<sup>41</sup> TI

<sup>42</sup> Federazione svizzera di tiro dinamico

<sup>43</sup> ZG

<sup>44</sup> GE

<sup>45</sup> Federazione sportiva svizzera di tiro, Federazione dei tiratori del Cantone di Sciaffusa

<sup>46</sup> Federazione dei tiratori del Cantone di Sciaffusa

<sup>47</sup> Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Federazione sportiva svizzera di tiro

di motivi d'impedimento non sia giustificata e più organizzazioni<sup>48</sup> trovano superfluo limitare a due anni la validità del permesso d'acquisto. Due organizzazioni<sup>49</sup> sostengono che non si dovrebbero richiedere per l'acquisto di munizioni, documenti come il permesso d'acquisto di armi, se anche l'acquisto dell'arma a suo tempo è avvenuto senza il documento corrispondente.

### **Articolo 17 (Munizioni vietate)**

Un Cantone<sup>50</sup> vorrebbe completare l'articolo con una lettera il cui contenuto sia "munizioni che manifestamente comportano un alto potenziale di ferimento e non sono di norma utilizzate per la caccia e per le manifestazioni di tiro". Un'organizzazione<sup>51</sup> è del parere che non sia corretto stabilire nella disposizione che il Consiglio federale "può" vietare, quando esso "deve" vietare. Il divieto non sarebbe inoltre giustificato e sarebbe da cancellare.

### **Articolo 20a (Contrassegno di armi da fuoco)**

Numerosi Cantoni<sup>52</sup> hanno indicato il termine "ennoblissement" inadeguato nel presente contesto. Tre organizzazioni<sup>53</sup> hanno dato indicazioni dettagliate su come eseguire il contrassegno delle armi.

### **Articolo 21**

Tre Cantoni<sup>54</sup> hanno fatto notare che nella versione tedesca la quarta lettera dell'articolo è erroneamente una c ed è da correggere con una d. Un Cantone<sup>55</sup> ritiene che il disciplinamento dell'"utilizzo temporanea" si trovi nel capoverso 1 e perciò dovrebbe essere cancellata dal capoverso 2.

### **Articolo 21a (Autorizzazione per l'importazione a titolo professionale)**

Un Cantone<sup>56</sup> sottolinea che è obiettivamente giusto affidare all'Ufficio centrale Armi la competenza per l'importazione a titolo professionale.

### **Articolo 21b (Autorizzazione per l'importazione a titolo non professionale)**

Tre Organizzazioni<sup>57</sup> ritengono che la competenza per conferire l'autorizzazione per l'importazione a titolo non professionale delle armi vietate, dovrebbe passare dall'Ufficio centrale Armi agli uffici responsabili a livello cantonale.

---

<sup>48</sup> Federazione svizzera di tiro dinamico, Federazione sportiva svizzera di tiro

<sup>49</sup> Federazione svizzera di tiro dinamico, UDC Svitto

<sup>50</sup> TG

<sup>51</sup> Federazione svizzera di tiro dinamico

<sup>52</sup> FR, VD, VS

<sup>53</sup> Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, UDC Svitto, Pro Tell

<sup>54</sup> ZH, SZ, GR

<sup>55</sup> SZ

<sup>56</sup> ZG

<sup>57</sup> UDC Svitto, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Pro Tell

### **Articolo 24 (Autorizzazione d'importazione a titolo non professionale)**

Analogamente alle argomentazioni sull'articolo 21b, le tre organizzazioni<sup>58</sup> ritengono che al posto dell'Ufficio centrale Armi dovrebbe essere l'autorità competente a livello cantonale ad occuparsi del rilascio delle autorizzazioni d'importazione a titolo non professionale di armi da fuoco che soggiacciono all'obbligo di un permesso d'acquisto.

### **Articolo 24a (Autorizzazione per l'importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri)**

Tre Cantoni<sup>59</sup> accolgono con favore la disposizione sull'importazione e l'esportazione temporanea, poiché portano sicurezza nel diritto e nella procedura. Due Cantoni<sup>60</sup> ritengono che si dovrebbe prevedere un'eccezione anche per le armi importate per trasferimento di domicilio delle persone che si trasferiscono in Svizzera. Tre Cantoni<sup>61</sup> hanno fatto notare che il termine "exceptionelle" nelle disposizioni presenti è sbagliato e dev'essere cancellato.

### **Articolo 27a (Domanda di rilascio di una bolletta di scorta)**

Tre organizzazioni<sup>62</sup> ritengono da cancellare la lettera e, poiché i dati non servono ad ostacolare gli abusi.

### **Articolo 27b (Carta europea d'armi da fuoco)**

Un Cantone<sup>63</sup> si esprime favorevolmente sulla normativa. Due Cantoni<sup>64</sup> ritengono che sia da suffragare con un documento supplementare la legittimità dell'acquisto, o del possesso di un'arma da fuoco, poiché in caso contrario si "legalizzerebbero" le armi iscrivendole nella carta d'armi da fuoco. Un Cantone<sup>65</sup> osserva che non sono visibili sull'estratto del casellario giudiziale i procedimenti pendenti. Di conseguenza per le autorità non sarebbe affatto possibile giudicare se esistono motivi d'impedimento. Un Cantone<sup>66</sup> osserva su questo articolo che sarebbe da richiedere un estratto del casellario giudiziale del Paese d'origine o del Paese dove il titolare dell'arma è precedentemente risieduto. Un'organizzazione<sup>67</sup> è invece dell'opinione che per il rilascio di una carta europea d'armi da fuoco dovrebbe bastare un'autorizzazione d'importazione. Due organizzazioni<sup>68</sup> ritengono che non si dovrebbe richiedere l'estratto del casellario giudiziale ai cacciatori o ai tiratori sportivi che possono provare la loro attività.

Le stesse due organizzazioni<sup>69</sup> trovano che non sia utile fissare a due anni la validità della proroga né prevedere solo due possibilità di proroga.

---

<sup>58</sup> UDC Svitto, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Pro Tell

<sup>59</sup> GE, GL, ZG

<sup>60</sup> BL, SO

<sup>61</sup> VS, VD, FR

<sup>62</sup> Pro Tell, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati

<sup>63</sup> GE

<sup>64</sup> BE, BL

<sup>65</sup> ZG

<sup>66</sup> GE

<sup>67</sup> Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati

<sup>68</sup> Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Pro Tell

<sup>69</sup> Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Pro Tell

### **Articolo 41 (Diritto d'accesso ai dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA)**

Più Cantoni<sup>70</sup> ritengono che anche le autorità cantonali preposte alle autorizzazioni dovrebbero accedere on-line alle banche dati DEBBWA, DEWS e DEWA per semplificare l'esecuzione dell'ordinanza.

### **Articolo 43 (Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA)**

Un Cantone<sup>71</sup> trova la disposizione non del tutto chiara e la vorrebbe completare.

### **Articolo 43a (Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA a uno Stato non vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen)**

Un Cantone<sup>72</sup> approva di principio il conferimento delle garanzie per la protezione dei dati, però si domanda come possono venir controllate.

### **Allegato II**

Un Cantone<sup>73</sup> ritiene che la regolamentazione degli emolumenti faccia chiarezza. Numerosi Cantoni<sup>74</sup> ritengono che gli emolumenti non coprano i costi. Essi sarebbero pertanto da adeguare ai costi effettivi. Un Cantone<sup>75</sup> sostiene che l'elenco degli emolumenti non terrebbe conto della delega ai Cantoni delle autorizzazioni eccezionali. Per due organizzazioni<sup>76</sup> la regolamentazione degli emolumenti non sarebbe abbastanza chiara. Tre organizzazioni<sup>77</sup> sono inoltre del parere che sino a CHF 500 di valore della merce, non si dovrebbe riscuotere un emolumento per la bolletta di scorta e che a partire da questa somma gli emolumenti si dovrebbero stabilire conformemente al valore della merce.

### **Altre considerazioni**

Un Cantone<sup>78</sup> sostiene che non è chiaro come ci si debba regolare con le armi che siano sequestrate, ma non vi sia alcun motivo di ritiro. La legge al proposito rinvia all'ordinanza che però non porta alcun chiarimento. I concetti e le premesse della messa al sicuro da parte della polizia, del sequestro, del ritiro e del ritiro definitivo dovrebbero pertanto venir chiaramente distinti.

Infine un Cantone<sup>79</sup> fa notare che il 1° gennaio 2009 scade il termine di consegna dei libri contabili sulle armi ai sensi dell'articolo 21 della legge sulle armi. Sarebbe da richiedere che questi siano controllabili da parte delle autorità senza ulteriori mezzi tecnici.

---

<sup>70</sup> BE, SO, BL, GE

<sup>71</sup> BL

<sup>72</sup> BS

<sup>73</sup> GL

<sup>74</sup> BE, ZG, AG

<sup>75</sup> SZ

<sup>76</sup> Federazione sportiva svizzera di tiro, Federazione dei tiratori del Cantone di Sciaffusa

<sup>77</sup> Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati, Pro Tell, Federazione dei tiratori del Cantone di Sciaffusa

<sup>78</sup> ZG

<sup>79</sup> SZ